



Confindustria Macerata

Nuovo Statuto

Parere di conformità del Comitato per l'implementazione della riforma Pesenti del 28 aprile 2021

ART. 1

VISION E MISSION

- 1 È costituita con sede legale in Macerata l'ASSOCIAZIONE degli INDUSTRIALI della PROVINCIA di MACERATA denominata in forma abbreviata CONFINDUSTRIA - MACERATA
- 2 Aderisce quale Associato effettivo a Confindustria, partecipando così al sistema di rappresentanza delle imprese industriali e delle imprese produttrici di beni e servizi come delineato nello statuto e nei regolamenti di Confindustria.
- 3 In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri Soci.
- 4 Adotta il logo confederale e gli altri segni distintivi del sistema associativo, con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria.
- 5 Adotta il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, che costituisce parte integrante del presente Statuto, ispirando ad esso le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i Soci alla sua osservanza.
- 6 Su delibera del Consiglio Generale può aderire ad Organizzazioni ed Enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, Delegazioni o Uffici distaccati.
- 7 E' apolitica apartitica e senza scopo di lucro e indipendente da ogni condizionamento esterno. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.
- 8 Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del Sistema, Confindustria Macerata esprime la sua mission principalmente attraverso il perseguimento di tre obiettivi:
 - a) esprimere un'efficace rappresentanza dei soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna;
 - b) assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza alle imprese associate che ad essa fanno riferimento;
 - c) erogare efficienti servizi sia di interesse generale che su tematiche specifiche.

ART. 2

ATTIVITA' ISTITUZIONALI

- 1 Confindustria Macerata ha come obiettivo fondamentale (mission) la promozione e la tutela degli interessi dell'impresa e l'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale della propria area territoriale e del Paese.
Tale mission è realizzata con le fondamentali attività istituzionali, di rappresentanza e di servizio.
- 2 Sono attività istituzionali di Confindustria Macerata:
 - a. favorire il progresso e lo sviluppo delle imprese, stimolare la solidarietà e la collaborazione tra le stesse, promuovere l'affermazione di un'imprenditorialità improntata al pieno rispetto delle leggi e delle regole;

- b. rappresentare, tutelare ed assistere nei limiti del presente Statuto le imprese associate nei rapporti con le Istituzioni ed Amministrazioni, con le Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e con ogni altra componente della società;
 - c. concorrere a promuovere con le Istituzioni e le Organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali iniziative per perseguire più ampie finalità di crescita e sviluppo, fatti salvi l'autonomia e gli interessi dei singoli componenti;
 - d. fornire servizi di informazione, consulenza ed assistenza alle imprese su tutti i temi inerenti una moderna gestione d'azienda:
 - i. assistendo le imprese nella disciplina dei rapporti di lavoro con i dipendenti e nella stipula di contratti collettivi di secondo livello;
 - ii. esaminando e trattando le controversie collettive ed individuali concernenti le imprese associate;
 - iii. provvedendo alla rilevazione di dati statistici di interesse generale e specifico di singole imprese o categorie di imprese;
 - iv. accompagnando e stimolando le imprese nei processi di internazionalizzazione e più in generale di sviluppo del proprio business;
 - v. assistendo i propri associati in materia di innovazione e trasferimento tecnologico svolgendo anche funzione di raccordo tra le imprese e i soggetti della ricerca;
 - vi. promuovendo lo sviluppo delle competenze attraverso strutturate attività di formazione continua destinate agli imprenditori ed ai loro collaboratori.
- 3 Confindustria Macerata non ha fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

ART. 3

PERIMETRO DELLA RAPPRESENTANZA

- 1 Possono aderire a Confindustria Macerata le imprese industriali e le imprese produttrici di beni e servizi che abbiano un'organizzazione complessa e che:
 - a) siano costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale;
 - b) diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
 - c) si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da Confindustria Macerata, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei valori associativi;
 - d) dispongano di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.
- 2 Le imprese con i requisiti di cui al primo comma sono inquadrare nelle categorie dei soci effettivi e dei soci ordinari di territorio a seconda delle diverse caratteristiche.
- 3 Sono soci effettivi:
 - a) le imprese che abbiano un'Associazione o Federazione di settore di riferimento già aderente a Confindustria con sede legale nel territorio della provincia di Macerata o con sede legale in luogo

diverso ma che abbiano comunque nel territorio della predetta area stabilimenti o cantieri e/o attività

sussidiarie di filiale o deposito. Per l'ammissione delle imprese cooperative è richiesto il preventivo parere favorevole di Confindustria;

- b) le imprese il cui rapporto contributivo con il Sistema sia regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale.
- 4 Sono soci ordinari di territorio le imprese che non abbiano una corrispondente Associazione o Federazione di settore aderente a Confindustria, con sede legale nel territorio della provincia di Macerata o con sede legale in luogo diverso ma che abbiano comunque nel territorio della suddetta provincia stabilimenti, cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito, interessi.
 - 5 Possono, altresì, aderire in qualità di soci aggregati soggetti che non possiedano i requisiti per essere inquadrati come soci effettivi o soci ordinari di territorio, ma presentino solo caratteristiche di strumentalità, complementarietà e raccordo economico con quelle di cui alle due precedenti tipologie.
 - 6 Il numero dei soci aggregati non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa della Associazione.
 - 7 Le imprese che hanno i requisiti dei soci effettivi non possono essere associate come soci ordinari di territorio o soci aggregati.
 - 8 Tutti i soci vengono iscritti nel Registro Imprese di Confindustria Macerata e nel Registro Imprese di Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al Sistema.

ART. 4

RAPPORTO ASSOCIATIVO

- 1 La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e compilata su appositi moduli predisposti dall'Associazione. La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.
- 2 Previa istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice etico e dei valori associativi per l'appartenenza al Sistema e in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di soci di cui al precedente art. 3, la domanda viene sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio di Presidenza, sentito il parere del Presidente della Sezione interessata.
- 3 Qualora il Presidente della Sezione interessata non provveda ad esprimere il suo parere entro cinque giorni di calendario dalla data di ricevimento di copia della domanda di ammissione, il parere si intenderà favorevole.
- 4 Il Consiglio di Presidenza accoglie a maggioranza semplice le domande di adesione dei soci effettivi e a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti quelle dei soci ordinari di territorio e dei soci aggregati.
- 5 Sono disciplinate dal regolamento di attuazione del presente Statuto le modalità di comunicazione, perfezionamento e di impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione.
- 6 L'adesione impegna il socio per un biennio il quale decorre, anche ai fini contributivi, dal primo giorno del

mese successivo a quello della decisione favorevole del Consiglio di Presidenza.

- 7 Il rapporto associativo si intende tacitamente rinnovato di biennio in biennio ove non venga data formale disdetta con lettera raccomandata a.r. inviata almeno due mesi prima della scadenza di ciascun periodo di iscrizione.

ART. 5 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Diritti dei soci:

- a) Per i soci effettivi: rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e consulenza nonché tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio derivanti dall'appartenenza al sistema confederale; partecipazione ed intervento in Assemblea, elettorato attivo e passivo per tutti gli organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutari.
- b) Per i soci ordinari di territorio: sola esclusione dell'elettorato attivo e passivo limitatamente alle cariche di Presidente e Vice Presidente dell'Associazione nonché per la copertura di cariche/incarichi, anche di rappresentanza esterna, di livello confederale.
- c) Per i soci aggregati: esclusa ogni prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico; possibilità di partecipazione e intervento in Assemblea e nel Consiglio generale; esclusione dell'elettorato attivo e passivo in Assemblea e negli organi direttivi; possibilità di partecipazione e intervento con elettorato attivo negli organi delle articolazioni interne merceologiche e territoriali e, nel caso di forme aggregate e organizzative particolari, anche possibilità di elettorato passivo.

2. Tutti i soci hanno diritto di:

- a. avere attestata la partecipazione al sistema attraverso dichiarazioni/certificazioni di appartenenza a firma del Presidente su apposita modulistica
- b. utilizzare il logo e gli altri segni distintivi del sistema confederale: autorizzazione dell'Associazione comunicata a Confindustria senza alcuna formalità; impegno al rispetto delle politiche di Confindustria sul brand associativo; non ammessa alcuna finalità commerciale o di business, con relativa vigilanza affidata al Collegio dei Probiviri; ritiro immediato dell'autorizzazione in caso di accertate violazioni ed irrogazione di una sanzione associativa.

3. Modalità grafica di utilizzo del logo:

- a. per i soci effettivi e ordinari di territorio: dizione "associato a" seguita dal logo aquila affiancato dal nome dell'Associazione di appartenenza
- b. per i soci aggregati: dizione "socio aggregato" seguita dal nome dell'Associazione di appartenenza.

4. In particolare, i soci devono:

- a. Osservare le regole - statuto e regolamenti di attuazione - e ottemperare ai comportamenti - Codice etico e dei valori associativi, delibere degli organi direttivi e di controllo - che derivano dal rapporto associativo

con l'organizzazione di appartenenza e dalla partecipazione al sistema confederale.

- b. Versare i contributi, nelle quantità e con le modalità previste dalla delibera contributiva annuale, possibilità di condividere piani di rientro in caso di ripetuta morosità dovuta a particolari situazioni di criticità aziendale.
- c. Partecipare attivamente alla vita associativa - con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli organi associativi di cui si è stati chiamati a far parte - anche promuovendo l'attivazione di nuovi servizi associativi ovvero eventi di particolare rifrazione esterna a supporto dell'immagine e della legittimazione associativa.
- d. Non assumere iniziative di comunicazione esterna lesive del Sistema o dei suoi rappresentanti o di impatto trasversale sugli interessi rappresentati dall'Associazione di appartenenza - ovvero da altra componente del sistema - senza un preventivo coordinamento con la stessa; costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale.
- e. Fornire ogni dato documentale/ conoscitivo/ informativo necessario all'aggiornamento del Registro delle imprese e, comunque, utile per il migliore e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.
- f. Solo per i soci effettivi e gli ordinari di territorio: non aderire ad Associazioni che facciano parte di organizzazioni ritenute nella fattispecie concorrenti con Confindustria e costituite per scopi analoghi. La valutazione della natura concorrenziale nel caso concreto è rimessa al Consiglio di Presidenza previo confronto, per situazioni di particolare rilevanza, con il Vice Presidente confederale con delega all'organizzazione.
- g. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative apicali nelle predette organizzazioni concorrenti in rappresentanza di aziende che dovrebbero appartenere al perimetro associativo confederale; in caso di rami distinti di attività che richiedono appartenenze associative diverse non si determina, invece, alcuna incompatibilità.

ART. 6

CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

- 1. La qualità di associato si perde:
 - a) per dimissioni presentate in conformità all'art. 4;
 - b) per cessazione dell'attività;
 - c) per fallimento dichiarato;
 - d) per espulsione;
 - e) per voto contrario a modifiche statutarie, con obbligazione contributiva solo fino alla fine dell'anno solare in corso;
 - f) in presenza di cause ostative al mantenimento del rapporto associativo con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo dovuto fino al termine di normale scadenza del rapporto.
- 2. In ogni caso, ad eccezione della lettera f), il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma dell'articolo 5, e in particolare permangono gli obblighi contributivi.
- 3. Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione e del sistema confederale.

ART. 7

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

1. Alle spese per il funzionamento dell'Associazione provvedono le imprese associate con il versamento:
 - a. di una quota di ammissione una tantum
 - b. di un contributo associativo annuo;
 - c. di una eventuale quota integrativa.
2. La misura di dette quote e le modalità di riscossione sono fissate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Generale.
3. All'accertamento, alla riscossione ed alla ripartizione dei contributi dovuti dal socio all'Associazione e alle altre componenti del sistema alle quali esso partecipa, provvede direttamente Confindustria Macerata secondo criteri e modalità concordati con Confindustria.
4. L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle imprese iscritte in regola con il versamento dei contributi associativi entro i termini stabiliti dalla delibera contributiva.
5. Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

ART. 8

SANZIONI

- 1 I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:
 - a) censura del Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta, diretta all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale;
 - b) sospensione dell'impresa associata, deliberata dal Consiglio di Presidenza per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi;
 - c) decadenza dei rappresentanti dagli organi associativi, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta ovvero dichiarata dallo stesso organo di appartenenza in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica ivi compresa l'immotivata inerzia, di ripetute assenze ingiustificate o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica;
 - d) espulsione dell'impresa associata, deliberata dal Consiglio Generale a maggioranza qualificata in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile;
 - e) radiazione del rappresentante in Associazione, deliberata dal Consiglio Generale in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda che deve provvedere, su sollecitazione dell'Associazione, a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa;
 - f) impugnazione: ricorso ad un Collegio arbitrale dei Probiviri per le sanzioni comminate dagli organi; per le sanzioni comminate dal Collegio speciale dei Probiviri ricorso agli altri Probiviri eletti dall'Assemblea. In entrambi i casi il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro i 10 giorni successivi alla comunicazione della delibera con le modalità previste dal Titolo V del

presente regolamento.

- g) E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Probiviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

ORGANI ASSOCIATIVI

ART. 9

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi di Confindustria Macerata:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) i Vice Presidenti;
- f) i Probiviri;
- g) il Collegio dei Revisori Contabili.

ART. 10

ASSEMBLEA

- 1 L'Assemblea è composta dai rappresentanti di tutte le imprese associate in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi che può essere effettuato fino al giorno precedente la data dell'Assemblea, fornendone adeguata documentazione.
- 2 Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione e non concorrono alla determinazione del quorum.
- 3 I soci intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta.
- 4 Ogni socio effettivo e ordinario di territorio dispone di un numero di voti proporzionale ai contributi dovuti alla data definita nella convocazione dell'Assemblea, secondo la seguente tabella:
 - fino a Euro 1000,00:
8 voti;
 - da Euro 1001,00 a Euro 2500,00:
(oltre gli 8 voti che competono per la parte di contributo sino a Euro 1000,00);
1 voto ogni Euro 200,00 o frazione superiore a Euro 100,00;
 - da Euro 2501,00 a Euro 5000,00:
(oltre i 15 voti che competono per la parte di contributo sino a Euro 2500,00);
1 voto ogni Euro 300,00 o frazione superiore a Euro 150,00
 - oltre Euro 5000,00:

(in aggiunta ai 25 voti che competono per la parte di contributo sino a Euro 5000,00);
1 voto ogni Euro 400,00 o frazione superiore a Euro 200,00.

- 5 All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, se non associati, i Revisori Contabili, i Proviviri ed il Direttore.

ART. 11

RIUNIONI, CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea si riunisce:
 - a. in via ordinaria, una volta l'anno;
 - b. in via straordinaria, ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Generale con una maggioranza qualificata o da tanti soci che corrispondano complessivamente ad almeno un quinto dei voti spettanti al complesso degli associati, oppure ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.
2. La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.
3. L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal Presidente, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, a mezzo pec o posta elettronica almeno dieci giorni prima della data della riunione.
4. In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a cinque giorni.
5. L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei voti attribuiti a tutti i soci; tuttavia, trascorsa un'ora, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti a tutti i soci salvo le deliberazioni di cui agli art. 31 e 32
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, incluse le schede nulle, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una maggioranza diversa.
7. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente vicario.
9. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario dell'Assemblea. Funge da segretario il Direttore di Confindustria Macerata o, in caso di sua assenza, una persona designata dall'Assemblea.
10. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso da comunicarsi entro 15 giorni.

ART.12

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

- 1 Spetta all'Assemblea:
 - a) approvare il bilancio consuntivo;
 - b) approvare la delibera contributiva;
 - c) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente;
 - d) eleggere su proposta del Consiglio Generale il Presidente e i Vice Presidenti ed approvare il programma e gli indirizzi di attività;
 - e) eleggere i componenti elettivi del Consiglio Generale;
 - f) eleggere i Probiviri ed i Revisori Contabili;
 - g) modificare lo statuto;
 - h) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e nominare uno o più liquidatori.

ART. 13

CONSIGLIO GENERALE – COMPOSIZIONE

1. Fanno parte del Consiglio Generale:
 - a. il Presidente;
 - b. i Vice Presidenti;
 - c. l'ultimo past president
 - d. tutti i Past President purchè espressione di impresa regolarmente associata e privi di incarichi politici, di contenuto elettivo e non
 - e. i Presidenti delle Sezioni di categoria.
2. Sono inoltre componenti del consiglio Generale
 - a. dieci componenti eletti dall'Assemblea
 - b. venti rappresentanti aggiuntivi designati dalle Sezioni di categoria, ripartiti secondo il seguente sistema di calcolo:
 - i. Contribuzione realmente dovuta dagli aderenti alla sezione con una incidenza del 60%
 - ii. Numero dei soci effettivi aderenti alla sezione: incidenza del 40%
 - c. tre componenti designati dal Gruppo Giovani Imprenditori;
 - d. quattro componenti designati dal Comitato Piccola Industria.
 - e. un componente designato dai soci aggregati dell'Associazione in forma individuale attraverso un collegio elettorale costituito specificamente se il loro numero supera i trenta;
 - f. fino a cinque componenti designati dal Presidente tra persone che siano espressione di particolare rilevanza associativa, organizzativa e di rappresentanza di Confindustria Macerata. La nomina ha durata biennale e può essere rinnovata;

3. Ai fini dell'elezione dei componenti spettanti all'Assemblea, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
4. Nell'ambito di una lista di candidati superiore al numero degli eligendi, ciascun socio potrà esprimere un numero di preferenze limitato ai 2/3 dei seggi disponibili.
5. In caso di numero di candidati non superiore al numero di eligendi sarà possibile la votazione favorevole/ sfavorevole su tutti i candidati, con elezione solo di quelli che avranno conseguito la maggioranza dei voti espressi.
6. I componenti elettivi del Consiglio Generale durano in carica quattro anni e scadono in occasione degli anni pari.
7. I componenti eletti e designati sono rieleggibili, ma per un ulteriore quadriennio consecutivo
8. Del Consiglio Generale non può far parte allo stesso titolo più di un rappresentante della stessa impresa.
9. Ai fini della ricostituzione del Consiglio Generale il Presidente provoca o sollecita le elezioni dei nuovi componenti che di regola debbono avvenire in occasione dell'Assemblea ordinaria dell'anno di scadenza.
10. Eventuali ritardi o mancanze di elezione non impediscono l'entrata in carica del nuovo Consiglio Generale nelle persone di coloro che già sono nominati.
11. I componenti eventualmente eletti nel corso del quadriennio restano comunque in carica sino alla scadenza del Consiglio Generale.
12. Nel caso vengano a mancare i componenti eletti dall'Assemblea, essi sono sostituiti progressivamente dai primi candidati votati e non eletti. In assenza sono eletti nella prima Assemblea utile.
13. Nel caso di cessazione di componenti eletti dalle Sezioni, il nuovo componente dovrà essere nuovamente eletto dall'Assemblea della Sezione. Per i rappresentanti del Gruppo Giovani Imprenditori e del Comitato Piccola Industria, provvedono alla loro sostituzione le rispettive istanze. I componenti così nominati e quelli eventualmente eletti nel quadriennio rimangono in carica sino alla scadenza del mandato in corso del Consiglio Generale.
14. Decadono automaticamente dalla carica i componenti che non siano intervenuti alle riunioni per cinque volte consecutive o comunque alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.
15. I componenti dichiarati decaduti non sono immediatamente rieleggibili per il biennio successivo.
16. Se non già componenti ad altro titolo, partecipano alle riunioni del Consiglio Generale, senza diritto di voto, i componenti degli organi direttivi confederali rappresentanti di imprese associate a Confindustria Macerata.

ART. 14

RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE

- 1 Il Consiglio Generale si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente con avviso spedito con posta elettronica almeno quindici giorni prima della riunione.

- 2 In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.
- 3 Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.
- 4 La convocazione del Consiglio Generale può avvenire in qualunque momento su richiesta di almeno un quarto dei suoi membri.
- 5 Le riunioni del Consiglio Generale sono presiedute dal Presidente di Confindustria Macerata e in sua assenza da un Vice Presidente.
- 6 Il Presidente ha facoltà di invitare alle riunioni, singole persone, in ragione del contributo che possono dare alla riunione stessa. Gli invitati non hanno diritto di voto, ma possono intervenire nel dibattito.
- 7 La partecipazione alle riunioni del Consiglio Generale non è delegabile.
- 8 Per la validità delle adunanze del Consiglio Generale è necessaria la presenza di almeno i due quinti dei suoi componenti.
- 9 Ogni componente del Consiglio Generale ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, incluse le schede nulle. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- 10 Per votazioni riguardanti persone si effettuerà la votazione a scrutinio segreto.
- 11 Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario. Funge da segretario il Direttore dell'Associazione o, in sua assenza, altra persona designata dal Presidente.
- 12 Alla riunione sono invitati i Revisori Contabili ed i Probiviri, senza diritto di voto.

ART. 15

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE

- 1 Spetta al Consiglio Generale:
 - a) pronunciarsi sulle decisioni di rilevanza generale;
 - b) deliberare sulle proposte del Consiglio di Presidenza per ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione e che non sia riservato dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea;
 - c) approvare il bilancio consuntivo e la delibera contributiva annuale da portare al voto dell'Assemblea;
 - d) approvare il conto economico preventivo;
 - e) proporre all'Assemblea il Presidente, i Vice Presidenti e approvare gli indirizzi programmatici dei designati;
 - f) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
 - g) su proposta del Consiglio di Presidenza determinare, con regolamento apposito, i criteri per la composizione merceologica delle varie Sezioni e decidere sulle domande di costituzione delle stesse, presentate dalle imprese associate;

- h) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente statuto;
- i) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- j) pronunciarsi sui ricorsi presentati dalle imprese associate in relazione all'inquadramento nelle Sezioni;
- k) deliberare su tutte le altre questioni che il Consiglio di Presidenza ritenga di sottoporre;
- l) deliberare l'espulsione delle aziende associate, a maggioranza qualificata, in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile.

ART. 16

COMPOSIZIONE, MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

- 1 Il Consiglio di Presidenza è composto da:
 - a) il Presidente;
 - b) i Vice Presidenti;
 - c) i Presidenti del Comitato Piccola Industria e del Gruppo Giovani Imprenditori, che assumono la carica di Vice Presidenti.
 - d) Il Presidente di Ance Macerata
 - e) E' inoltre facoltà del Presidente far intervenire alle riunioni del Consiglio di Presidenza, senza diritto di voto, altre persone, anche esterne all'Associazione. L'ultimo past president è invitato permanente.
- 2 Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno sei volte l'anno o quando ne facciano richiesta due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito quando sia presente almeno la metà dei componenti in carica.
- 3 La convocazione è fatta mediante avviso scritto a mezzo posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.
- 4 In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.
- 5 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.
- 6 Ciascun componente ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti; in caso di votazione palese, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
- 7 I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

ART. 17

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

- 1 Spetta al Consiglio di Presidenza:
 - a) stabilire l'azione associativa a breve termine e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine;

- b) dirigere l'attività associativa nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale;
- c) sovrintendere alla gestione del fondo comune e predisporre i bilanci consuntivi e preventivi ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Generale e dell'Assemblea;
- d) ratificare le domande di adesione;
- e) eleggere, revocare e designare i rappresentanti esterni dell'Associazione;
- f) approvare su proposta del Presidente le direttive per la struttura e l'organico necessarie per il funzionamento dell'Associazione;
- g) esercitare d'urgenza i poteri del Consiglio Generale salvo successiva ratifica;
- h) nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori;
- i) recepire suggerimenti che gli vengono sottoposti dal Consiglio Generale;
- j) esercitare gli altri compiti previsti dal presente statuto;
- k) approvare e modificare il regolamento interno che fissa le norme che disciplinano l'attività del personale

ART. 18

PRESIDENTE

- 1 Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria di ogni quadriennio dispari, su proposta del Consiglio Generale. Può durare in carica per un massimo di quattro anni consecutivi senza possibilità di ulteriori rielezioni.
- 2 I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all'art. 19 previa consultazione dei soci.
- 3 Sono competenze distintive del Presidente:
 - a) la rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
 - b) la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;
 - c) la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;
 - d) l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva;
 - e) la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo;
 - f) il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega;
 - g) Il Direttore è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Presidenza che ne determina altresì le attribuzioni e il trattamento economico.
- 4 Sono inoltre delegati al Presidente tutti i compiti non espressamente attribuiti dal presente statuto agli altri organi direttivi.
- 5 In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente più anziano di età ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.

- 6 Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

ART. 19

COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE – PROCEDURA DI DESIGNAZIONE ED ELEZIONE

- 1 La Commissione è composta dagli ultimi tre Past President purchè espressione di imprese regolarmente associate e in assenza di incarichi politici, elettivi e non. In caso di impedimento si procederà alla individuazione degli ulteriori past President.
- 2 In mancanza degli stessi, la Commissione potrà essere completata con il sorteggio, a cura del Collegio dei Probiviri, del numero mancante di componenti, all'interno di un elenco che comprenda almeno due nominativi in più del numero dei componenti da eleggere, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi, predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri.
- 3 La Commissione deve insediarsi tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.
- 4 Le consultazioni della Commissione hanno una durata da 2 a 6 settimane e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci.
- 5 Nella prima settimana, con apposita comunicazione ai soci effettivi, la Commissione sollecita l'invio di eventuali autocandidature sostenute da almeno il 10% dei voti regolarmente esercitabili, con i relativi programmi e ne verifica d'intesa con il Collegio dei Probiviri il profilo personale e professionale.
- 6 La commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni, potendo sottoporre al voto del Consiglio generale uno o più candidati che abbiano raccolto il consenso di almeno il 10% dei voti assembleari regolarmente esercitabili. Devono essere necessariamente sottoposti al voto di designazione del Consiglio Generale i candidati che certifichino per iscritto di poter disporre dell'appoggio di almeno il 20% dei voti assembleari regolarmente esercitabili.
- 7 Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati che hanno ricevuto il maggior numero di consensi relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.
- 8 Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.
- 9 Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.
- 10 Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

Art.20

VICE PRESIDENTI

- 1 Nella realizzazione del programma quadriennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato da un numero variabile di Vice Presidenti elettivi fino ad un massimo di quattro , sempre con voto assembleare - e da due Vice Presidenti di diritto nella persona dei Presidenti del Comitato Piccola Industria e del Gruppo Giovani Imprenditori.
- 2 A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta al Consiglio Generale gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività per il quadriennio e propone i nomi dei Vice Presidenti elettivi, avendo cura di assicurare l'adeguata rappresentanza delle sezioni.
- 3 Il Consiglio Generale vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.
- 4 L'Assemblea vota contestualmente il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti.
- 5 I Vice Presidenti durano in carica quattro anni, possono essere riproposti all'Assemblea dal Presidente per un ulteriore quadriennio ; fanno eccezione il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori e il Presidente del Comitato Piccola Industria che scadono alla fine del loro mandato.
- 6 In caso di cessazione del Presidente per motivo diverso dalla scadenza, i Vice Presidenti possono terminare il loro mandato rispettando il periodo massimo di un quadriennio.
- 7 Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno al mandato ricoperto.
- 8 Nel caso che vengano a mancare durante il-quadriennio di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Generale e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

ART. 21

PROBIVIRI

- 1 L'Assemblea di ogni quadriennio negli anni pari elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali durano in carica quattro anni, con possibilità di essere rieletti per massimo tre mandati.
- 2 Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.
- 3 In caso di numero di candidati non superiore al numero di eligendi sarà possibile la votazione favorevole/sfavorevole su tutti i candidati, con elezione solo di quelli che avranno conseguito la maggioranza dei voti espressi.
- 4 A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
- 5 Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

- 6 Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.
- 7 A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea.
- 8 Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i cinque Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta, dai due Probiviri già nominati, al Presidente del Tribunale di Macerata che provvederà alla scelta, sempre tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea.
- 9 Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dei valori associativi.
- 10 Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.
- 11 Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
- 12 Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni.
- 13 Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.
- 14 In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.
- 15 L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.
- 16 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.
- 17 I cinque Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, tre Probiviri che costituiscono un Collegio speciale—delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa,
- 18 I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

ART. 22

COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

- 1 L'Assemblea ordinaria degli anni pari elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci di Confindustria Macerata, in una lista di almeno sette candidati.
- 2 A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate.
- 3 Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.
- 4 Ciascun socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età. I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.
- 5 I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica quattro anni, con possibilità di essere rieletti per massimo tre mandati-
- 6 Una ulteriore rielezione, è ammessa dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari a quello del mandato già ricoperto.
- 7 Il Collegio dei Revisori Contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria di Confindustria Macerata e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci.
- 8 I Revisori contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale.
- 9 Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

ART. 23

SEZIONI DI CATEGORIA

- 1 Per una più efficace tutela degli interessi delle imprese associate e per un migliore perseguimento degli scopi statutari l'Associazione è articolata in Sezioni merceologiche che hanno il compito di sviluppare lo spirito di solidarietà delle imprese che ne fanno parte e rappresentare le esigenze di queste negli organi statutari dell'Associazione, nelle istanze regionali e nazionali in cui si articola il sistema confederale.
- 2 Sentito il parere delle imprese interessate, il Consiglio di Presidenza può proporre al Consiglio Generale di raggruppare e suddividere le Sezioni già costituite in conformità alle nuove necessità organizzative e di costituirne delle nuove.
- 3 Le imprese esercenti attività per le quali non sia stato costituito apposito settore merceologico, hanno egualmente diritto alla tutela ed ai servizi dell'Associazione.
- 4 Gli organi di ogni Sezione possono essere:

- a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio;
 - c) il Presidente.
- 5 Ciascuna Sezione può dotarsi di un regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione.
- 6 L'Assemblea della Sezione è composta da tutti i soci dell'Associazione appartenenti alla medesima sezione merceologica.
- 7 Per la convocazione dell'Assemblea, la forma e validità delle sue deliberazioni, valgono le norme di cui agli articoli 10, 11 12 e 27 del presente statuto in quanto applicabili.
- 8 Per le votazioni dei rappresentanti nelle Assemblee delle sezioni merceologiche viene attribuito un (1) voto ad ogni azienda.
- 9 Sono compiti dell'Assemblea:
- a) eleggere a scrutinio segreto per ogni quadriennio dispari il Presidente ed i rappresentanti aggiuntivi (se previsti);
 - b) deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti gli interessi della categoria e l'attività della Sezione;
 - c) deliberare sulle relazioni del Consiglio e del Presidente;
 - d) eleggere a scrutinio segreto ogni quadriennio , il Consiglio della Sezione, determinandone il numero dei componenti;
 - e) svolgere i compiti del Consiglio di Sezione, qualora non sia costituito.
- 10 Il Consiglio della Sezione è composto da un numero dispari di componenti, variabile da tre a nove, eletti ogni quadriennio a scrutinio segreto, su una lista, predisposta dall'Assemblea secondo le modalità di formazione e di voto previste per l'elezione dei componenti del Consiglio Generale.
- 11 Il Consiglio si riunisce ordinariamente su convocazione del Presidente di Sezione.
- 12 Il Presidente dell'Associazione ha facoltà di convocare direttamente il Consiglio di Sezione laddove lo ritenga opportuno.
- 13 Per le formalità della convocazione, per la validità della riunione e delle deliberazioni valgono le norme di cui all'articolo 11 del presente statuto in quanto applicabili.
- 14 Spetta al Consiglio:
- a) esprimere il proprio parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dal Presidente dell'Associazione o dal Presidente della Sezione stessa;
 - b) rendersi interprete presso gli organi direttivi dell'Associazione delle necessità della categoria in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea di Sezione;
 - c) deliberare la costituzione, in seno ad ogni Sezione, di uno o più gruppi determinandone altresì le modalità di funzionamento;
 - d) nominare i componenti aggiuntivi di cui all'art. 13 comma 2 lett.b
- 15 In assenza di un Consiglio di sezione, l'Assemblea eleggerà i propri rappresentanti sulla base delle

autocandidature pervenute.

- 16 Il Presidente della Sezione è eletto dall'Assemblea della Sezione stessa, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un ulteriore mandato consecutivo..
- 17 Il Presidente rappresenta la Sezione nei rapporti organizzativi interni e, in coordinamento con il Presidente dell'Associazione, in quelli esterni.
- 18 Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Sezione ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano delegate dai competenti organi dell'Associazione.

ART. 24

COMITATO PICCOLA INDUSTRIA

- 1 Nell'ambito di Confindustria Macerata è costituito il Comitato Piccola Industria.
- 2 Il Comitato Piccola Industria, in armonia con gli indirizzi e l'attività dell'Associazione, ha lo scopo di tutelare gli interessi specifici delle piccole aziende e promuovere le iniziative atte a rafforzare la validità e la presenza esterna delle rappresentanze della Piccola Industria.
- 3 Ai fini dell'appartenenza al Comitato si considerano "Piccola Industria" le aziende aventi i requisiti che sono fissati dal Regolamento della Piccola Industria.
- 4 Il Comitato è disciplinato dal citato regolamento le cui modifiche devono essere approvate dal Consiglio Generale dell'Associazione.
- 5 Il Presidente del Comitato Piccola Industria è componente di diritto del Consiglio di Presidenza di Confindustria Macerata in qualità di Vice Presidente.
- 6 Al Comitato Piccola Industria possono essere affidate, dal Presidente dell'Associazione, deleghe su temi specifici così come previsto dallo Statuto di Confindustria.
- 7 Qualsiasi iniziativa al di fuori del budget stabilito annualmente dall'Associazione, che influisca sul conto economico dell'Associazione, deve essere approvata dal Presidente dell'Associazione.

ART. 25

GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

- 1 In seno a Confindustria Macerata è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori. Il Gruppo si regge con proprio regolamento da approvarsi dal Consiglio Generale di Confindustria Macerata.
- 2 Il Gruppo si propone di assumere le iniziative atte ad approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali, politici e tecnici dell'industria nel quadro di una proficua promozione delle attività di Confindustria Macerata.
- 3 Si propone altresì di favorire l'inserimento dei giovani industriali nelle attività imprenditoriali e nella vita associativa, esaltando nei medesimi la consapevolezza della funzione della libera iniziativa.

- 4 Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori è componente di diritto del Consiglio di Presidenza di Confindustria Macerata in qualità di Vice Presidente.
- 5 Qualsiasi iniziativa al di fuori del budget stabilito annualmente dall'Associazione, che influisca sul conto economico dell'Associazione, deve essere approvata dal Presidente dell'Associazione.

ART. 26

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE E SUI RAPPRESENTANTI ESTERNI

- 1 Per rappresentanti delle imprese aderenti all'Associazione si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali.
- 2 Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa amministratori, institori e dirigenti dell'impresa, muniti di specifica procura.
- 3 Possono candidarsi e ricoprire incarichi sia interni che esterni gli imprenditori che rispettino i requisiti del Codice Etico e la cui azienda sia in regola con il versamento dei contributi associativi.
- 4 Nel caso specifico di gruppi di aziende, deve intendersi rispettata la regolarità contributiva per tutte le aziende del gruppo.
- 5 Tutte le cariche di Confindustria Macerata sono gratuite.
- 6 La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica interna all'Associazione.
- 7 La carica di Proboviro e quella di Revisore contabile sono incompatibili con tutte le cariche dell'Associazione e con quella di Presidente, Vice Presidente e cariche analoghe di altra organizzazione confederale.
- 8 Inoltre la carica di Proboviro è incompatibile anche con la carica di Presidente e Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria. Il Revisore contabile può ricoprire la stessa carica anche in altre organizzazioni confederate
- 9 In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche direttive di Presidenza, del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza dell'Associazione, è condizionato al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.
- 10 Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
- 11 I rappresentanti esterni vengono scelti tra gli associati, secondo criteri di competenza ed indipendenza, su delibera del Consiglio di Presidenza.
- 12 Obbligatorio il requisito del possesso del completo inquadramento per le cariche di Presidente e Vice Presidente dell'Associazione .

13 I rappresentanti si impegnano:

- a) a svolgere il loro mandato nell'interesse dell'ente designato e degli imprenditori associati nel rispetto delle linee di indirizzo che l'Associazione è tenuta a fornire e comunque nel rispetto del presente statuto, del Codice Etico e dei Valori associativi;
- b) alla informativa costante sullo svolgimento del loro mandato;
- c) a rimettere il loro mandato ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità od impossibilità di una partecipazione continuativa o comunque su richiesta della Associazione;
- d) ad informare e concordare con l'Associazione ogni ulteriore incarico derivante dall'ente in cui si è stati designati.

Art. 27

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI E MODALITA' DI VOTO

- 1 La partecipazione alle riunioni è consentita anche da remoto, con adeguati strumenti che assicurino il riconoscimento dell'identità del partecipante e la riservatezza delle comunicazioni.
- 2 Tra le modalità di votazione, inclusi referendum, viene ammessa anche la modalità on line che garantisca univocità e segretezza.

ART. 28

DIRETTORE E PERSONALE

1. Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, a tutte le riunioni e assemblee. Funge da segretario nelle riunioni di Assemblea, del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza.
2. Coadiuvava il Presidente, i Vice Presidenti nell'esecuzione delle attività associative.
3. E' responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa.
4. Il personale degli uffici dipende e risponde direttamente al Direttore che, previa autorizzazione del Presidente, assume, licenzia.

ART. 29

FONDO COMUNE

- 1 Il fondo comune è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi;
 - b) dai beni mobili e immobili in proprietà o comunque in legittimo possesso di Confindustria Macerata;
 - c) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
 - d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
 - e) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo;
 - f) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione;
 - g) dagli investimenti mobiliari e immobiliari.
- 2 Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione.
 - 3 Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo, cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.
 - 4 In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

ART. 30

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI

- 1 Entro il primo trimestre dell'anno deve essere compilato il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre in seguito all'Assemblea insieme alla relazione del Collegio dei Revisori contabili.
- 2 Il bilancio consuntivo, redatto in base a quanto previsto dall'apposito regolamento confederale, deve essere trasmesso a Confindustria entro il 30 settembre di ogni anno ed accompagnato da una relazione di revisione redatta da una società o professionista iscritti al registro unico dei Revisori legali.
- 3 Il bilancio consuntivo viene predisposto dal Consiglio generale corredato dalla relazione del Presidente e di quella dei Revisori Contabili.
Il bilancio dell'Associazione è corredato anche da relazione di certificazione.
Il Consiglio generale sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori Contabili un mese prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo, che deve svolgersi entro il trenta giugno di ciascun anno.
Durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione Generale dell'Associazione affinché gli associati possano prenderne visione.

ART. 31

MODIFICHE STATUTARIE

- 1 Le eventuali modificazioni al presente statuto devono essere deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno il 55% dei voti presenti che rappresentino almeno il 15% dei voti spettanti a tutti i soci.
- 2 Nel caso di modifiche statutarie riguardanti progetti di aggregazioni tra Associazioni di Territorio fusioni e

trasformazioni l'Assemblea delibera con il voto favorevole del 25% dei voti spettanti a tutti i soci.

- 3 In casi particolari il Consiglio di Presidenza può sottoporre ai soci, mediante referendum, modificazioni statutarie da approvare con la maggioranza dei voti spettanti al complesso delle associate.
- 4 Ai soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro trentagiorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo

Art. 32

SCIoglimento

- 1 Qualora venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.
- 2 Tale Assemblea da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.
- 3 L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.
- 4 Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art.33

NORMA TRANSITORIA E DISPOSIZIONE DI RINVIO

- 1 Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte dell'assemblea di Confindustria Macerata
- 2 Sino all'elezione dei nuovi organi (Presidente, Consiglio generale , Consiglio di Presidenza, Presidenza, Collegio Probiviri e Collegio Revisione) gli adempimenti statutarî saranno adempiuti dagli organi vigenti ai sensi dello statuto precedente, che sono pertanto prorogati ed in forza fino a tale elezione. Tutte le cariche degli organi direttivi in scadenza nel 2021 saranno prorogate fino all'elezione del nuovo Presidente che si terrà presumibilmente entro il mese di luglio 2021
- 3 La nuova Governance dell'Associazione di cui al titolo III del presente Statuto, si realizza attraverso le seguenti scadenze temporali:
 - a) la Giunta e il Consiglio Direttivo in essere cessano con l'Assemblea che si terrà presumibilmente entro il mese di luglio 2021;
 - b) successivamente all'Assemblea che si terrà presumibilmente entro il mese di luglio 2021 saranno vigenti i due nuovi organi: il Consiglio Generale, e il Consiglio di Presidenza
 - c) l'Assemblea che si terrà presumibilmente entro il mese di luglio elegge i 10 rappresentanti generali

ai sensi dell'art. 13, comma 2 lett a) i quali rimarranno in carica fino all'anno pari successivo alla fine del mandato previsto per il 2025 ; la stessa assemblea completa la costituzione del collegio dei probiviri ove necessario con l'elezione dei membri mancanti mentre i tre Revisori Contabili di cui all'art. 22 rimarranno in carica fino all'anno pari successivo alla fine del mandato previsto nel 2025 e potranno essere rieletti;

- d) le Sezioni merceologiche, con l'Assemblea che si terrà presumibilmente entro il mese di luglio, procedono alla nomina dei componenti aggiuntivi espressi dalle sezioni nel Consiglio Generale previsti dall'art. 13, comma 2 lett. b) mentre i Presidenti proseguiranno il loro mandato e procederanno al rinnovo quadriennale dei propri organi alla fine del mandato nel 2025;
 - e) i Giovani Imprenditori, con l'Assemblea che si terrà presumibilmente entro il mese di luglio 2021, e la Piccola Industria esprimono i propri rappresentanti aggiuntivi nel Consiglio generale ai sensi rispettivamente dell'art. 13, comma 2, lettera c) e d); Il comitato Piccola Industria proseguirà il suo mandato fino alla scadenza del Mandato del Presidente dell'Associazione previsto per il 2025;
 - f) l'Assemblea che si terrà presumibilmente nel 2021 eleggerà il Presidente, e i 4 Vice Presidenti ai sensi dell'art. 12; con questa elezione, si ha la contestuale automatica cessazione dei membri elettivi ed invitati permanenti del Consiglio direttivo e della giunta e si completa la procedura di costituzione del nuovo Consiglio, che assume piena e formale operatività con i suoi nuovi componenti;
 - g) immediatamente dopo l'elezione, il Presidente procede alla nomina dei 5 membri del Consiglio Generale che siano espressione significativa dal punto di vista associativo, organizzativa e di rappresentanza i quali restano in carica per la durata del mandato del Presidente; con questa operazione è completata la procedura di costituzione del nuovo Consiglio Generale, che assume piena e formale operatività con i suoi nuovi componenti;
- 4 Ai fini della rotazione delle cariche di cui al presente Statuto, si computano i mandati consecutivi già ricoperti, e sono ammessi:
- a) un ulteriore mandato quadriennale per i Vice Presidenti (art.20 c.5);
 - b) ulteriori mandati, fino a copertura di due mandati consecutivi, per i componenti elettivi del Consiglio generale (art.13 c. 2) ,
 - c) ulteriori mandati, fino a copertura di due mandati consecutivi, per i Presidenti (art.23 c.16), per i componenti aggiuntivi delle Sezioni, nonché per i rappresentanti aggiuntivi nominati da Piccola Industria e Giovani Imprenditori.
 - d) Ulteriori tre mandati quadriennali per i componenti degli organi di controllo (art. 21 e 22);
 - e) Il requisito del doppio inquadramento per i Presidenti di Sezione verrà applicato con l'elezione del nuovo presidente previsto nel 2025
- 5 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Regolamento Unico del sistema, la normativa e i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.